

Se dovessi utilizzare una metafora calcistica, direi 1 a 0 per la RAI, palla al centro: sì, perché la partita di andata è finita così ma abbiamo giocato bene, non sono mancati errori arbitrali e comunque ci attende la partita di ritorno.

E sarà ancora battaglia.

Con sentenza n. 8288 del 16.09.2013, dopo 2 mesi dall'udienza pubblica del 18 luglio, il TAR del Lazio in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso proposto da 123 ravennati e dall'associazione di consumatori Cittadinanzattiva Emilia-Romagna.

Nel merito, il TAR capitolino afferma che "il disservizio lamentato è decisamente negato dalla RAI" e sarebbe emerso (dall'istruttoria espletata da Rai Way) che "solo alcuni cittadini del ravennate hanno problemi di ricezione, mentre altri non riscontrano alcun disservizio; come correttamente eccepisce Rai Way, ciò lascia supporre che i problemi di ricezione lamentati da alcuni utenti siano causati non dalla cattiva qualità del segnale trasmesso, ma dal non corretto puntamento del sistema ricevente da parte del singolo utente." e che "è stato ancora accertato dall'istruttoria espletata che il 99,6% degli abitanti della provincia di Ravenna riceve correttamente il segnale, cioè in misura superiore a quella prevista dall'art. 23 comma 4 del Contratto di Servizio in essere con il Ministero dello Sviluppo Economico."

Quanto alla richiesta di rimborso del canone e alla richiesta subordinata di risarcimento del danno in eguale misura, il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto il canone "costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio." e quindi "per un verso è da escludere che l'utente possa pretendere la restituzione del canone per un (preteso) disservizio, per altro verso la giurisdizione su una simile domanda esulerebbe in ogni caso dalla giurisdizione del giudice amministrativo" (n.d.r. per ricadere in quella del giudice tributario).

Ma ci sono almeno 4 punti decisamente a favore della difesa dei cittadini che hanno promosso la class action.

1) Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata adozione dei decreti attuativi del D.Lgs. 198/2009 sulla class action, eccezione formulata dagli avvocati della Rai per sbarrare subito la strada alla nostra iniziativa: "nel caso di specie, come correttamente osservato da parte ricorrente, non occorre attendere l'adozione dei decreti attuativi perché il legislatore, con l'art. 45 d.lgs. 177/2005, ha già compiutamente delineato l'obbligo a carico della p.a." Si tratta di un punto molto importante, destinato a fare giurisprudenza, perché chiarisce che la class action è un rimedio che può essere utilizzato senza aspettare l'emanazione dei decreti attuativi in tutti i casi in cui il comportamento esigibile dalla P.A. sia già chiaramente individuato dalla normativa.

2) Il TAR ha altrettanto decisamente respinto l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per "mancata inerzia" della Rai, dicendo che i ricorrenti non avevano affatto (come invece sostenevano erroneamente gli avvocati della Rai) l'obbligo di impugnare la nota con cui la Rai, rispondendo alla diffida degli utenti, negava gli addebiti, poiché detta nota "non può essere considerata alla stregua di un provvedimento lesivo, dunque da impugnare con l'azione di annullamento; è piuttosto una nota puramente informativa, priva di contenuto lesivo. Né si può

sostenere che essa faccia venir meno il presunto disservizio; è piuttosto una comunicazione con cui la Rai nega che il disservizio esista.” Si tratta di un altro punto significativo, anch’esso destinato a fare giurisprudenza, poiché chiarisce la specificità della class action rispetto all’ordinario giudizio di impugnazione di atti e provvedimenti.

3) Il TAR non dice che la domanda di risarcimento del danno è inammissibile ma dice che è inammissibile all’interno della class action, ma una simile domanda può essere proposta “con il rito ordinario”: in questo modo, il TAR lascia intravedere la possibilità di un’azione ordinaria risarcitoria individuale e/o collettiva, al di fuori della class action che invece può solo intervenire in ordine al ripristino della qualità di un servizio pubblico.

4) Il TAR riconosce la “complessità” e la “peculiarità della questione” affrontata, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Il punto più debole della motivazione della sentenza sembra essere quello che riconosce efficacia probatoria ai documenti e alle affermazioni di una delle due parti del giudizio, senza disporre una consulenza tecnica che confermasse l’entità dei disservizi lamentati dagli utenti.

Appare dunque censurabile che ai dati, ai documenti e alle allegazioni degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo sia riconosciuta una valenza processuale minore rispetto a quella riconosciuta alla controparte pubblica.

Come appare discutibile che possa costituire un’argomentazione giuridica fondata quella di affermare che gli utenti colpiti dal disservizio sono una minoranza rispetto alla maggioranza che recepisce correttamente il segnale tv, per negare tutela a quegli utenti-cittadini-consumatori che, come gli altri, pagano il canone.

Da ultimo, continuare ad affermare che la natura tributaria del canone impedisca di porre in capo alla Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, un qualsiasi obbligo di assicurare effettivamente il servizio, sembra la ripetizione di un refrain datato e oggi inaccettabile ed indifendibile di fronte al nuovo protagonismo dei diritti individuali e collettivi posti come argine al potere e all’arbitrio del settore pubblico.

Sapevamo che sarebbe stata una singolar tenzone e ci sentivamo come Davide contro Golia ma da questa sentenza oggi possiamo trarre argomenti di incoraggiamento per continuare la battaglia, per andare fino in fondo, impugnando questa sentenza di primo grado davanti al Consiglio di Stato.

Certo, lottiamo a mani nude contro un vero e proprio “potere forte”, non è stato facile e non sarà facile.

Un’alternativa possibile ma assai complicata per le nostre sole forze sarebbe mettere insieme tutte le “vittime” del disservizio e fare una class action nazionale, visto che quando del caso se ne è occupata prima Repubblica, poi la Stampa poi il Resto del Carlino a livello nazionale, sono piovute adesioni da tutta Italia.

Avv. Andrea Maestri